



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere (relatore)
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024, ha assunto la seguente

### DELIBERAZIONE

**nei confronti della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi  
sull'istanza di parere**

**ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,  
come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la nota pervenuta via pec il 24 novembre 2023 assunta al protocollo generale C.d.c. n. 25150 in pari data e al protocollo pareri TUSP n. 53/2023, con la quale il Dirigente dell'area risorse strumentali e patrimonio della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha trasmesso l'estratto di deliberazione n. 115 del 20/11/2023 della Giunta della Camera di Commercio ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Udito il Relatore, dott. Mauro Bonaretti;

### **PREMESSO**

Con la delibera sopra citata la Giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha deliberato:

- 1. di approvare la costituzione di una nuova società a responsabilità limitata, denominata Parcam Servizi S.r.l., ai sensi degli articoli 2462 e seguenti del codice civile, nonché ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a capitale interamente pubblico, secondo il modello dell'in-house providing, partecipata da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi al 20% del capitale sociale*
- 2) di approvare lo schema di statuto della costituenda Parcam Servizi S.r.l. nella versione allegata al provvedimento;*
- 3) di imputare l'importo di € 20.000,001 alla voce "Immobilizzazioni finanziarie" del bilancio di esercizio 2024;*
- 4) di dare mandato al Segretario generale o suo delegato ogni più ampio potere di agire in nome e per conto di Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi a compiere tutti gli atti necessari o utili ai fini della costituzione della NewCo., ivi compreso il potere di procedere alla stipula dell'atto costitutivo della società;*
- 5) di autorizzare le proprie società (nello specifico Parcam srl, Camera Arbitrale e*

*Innovhub) a procedere alla costituzione della società Parcam Servizi srl acquisendone parte del capitale, nella misura indicata nei documenti allegati, e a porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti, prendendo atto delle delibere dell'organo amministrativo già adottate da Parcam e Camera Arbitrale e autorizzando sin da ora l'espressione del voto favorevole all'operazione in sede di Assemblea di Innovhub ;*

*6) di procedere alla trasmissione del presente provvedimento, e dei relativi allegati, all'Autorità Garante della Concorrenza e alla Corte dei Conti, sezione Lombardia, ai sensi dell'art. 5 comma 3 D.Lgs. 175/2016 e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell'art 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii;*

*7) di conferire immediata efficacia al presente provvedimento al fine di consentire l'immediata trasmissione alle Autorità competenti e il perfezionamento dell'iter costitutivo nel più breve tempo possibile”.*

#### **CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO**

1. Il comma 3 dell'art. 5, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito per comodità anche "TUSP"), come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le Amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti, oltreché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta. Secondo la previsione normativa, la Corte dei conti *“delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*.

La norma prevede, inoltre, che, qualora la Corte non si pronunci entro il predetto termine di sessanta giorni, l'Ente possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione e che, in caso di parere in tutto o in parte negativo, qualora l'Amministrazione intenda procedere ugualmente all'acquisto della partecipazione, sia tenuta *“a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda*

*discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni” (art. 5, co. 4, TUSP).*

A fronte dei dubbi ermeneutici sorti con riferimento alla natura delle funzioni esercitate dalle Sezioni di controllo, posto che l’art. 5 TUSP qualifica la deliberazione adottata nell’esercizio di tale funzione quale “parere”, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno statuito che *“la pronuncia esitante nel parere previsto dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula l’espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”* (Sez. riunite n. 16/2022/QMIG).

**2.** Fermo l’inquadramento normativo su esposto, in via preliminare il Collegio è chiamato a stabilire se la delibera in oggetto, trasmessa dall’Ente, debba essere sottoposta al controllo *ex art. 5 TUSP*.

L’operazione, trattandosi della Costituzione di una nuova società, pur avendo finalità di razionalizzazione complessiva, rientra tra le operazioni soggette al parere della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

**3.** Di conseguenza, la Sezione procede all’esame nel merito della determinazione della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza Lodi, come previsto dalla disposizione, la conformità della motivazione adottata dall’Ente ai parametri individuati dal legislatore.

Ad ogni modo, pur essendo richiamati dalla norma parametri – quali la “convenienza economica” e la “sostenibilità finanziaria” – che evocano criteri aziendalistici, in questa sede si ribadisce che ciò non può comportare, da parte della Corte, lo svolgimento di una compiuta attività di analisi economica e finanziaria della documentazione inerente alla costituenda società: diversamente, la deliberazione della Sezione di controllo si tradurrebbe in una inammissibile forma di cogestione e di deresponsabilizzazione dell’azione amministrativa.

**a)** Con riferimento alla **conformità dell’atto a quanto disposto dal primo comma dell’art. 5 TUSP sotto il profilo della “necessità della società per il**

*perseguimento delle finalità istituzionali”, questa Sezione ha già avuto modo di puntualizzare che “la verifica sulla compatibilità finanziaria tra il modello societario prescelto e le finalità istituzionali dell’ente socio impone l’esame (stante il rinvio disposto dallo stesso art. 5 cit.) dell’art. 4 del Tusp. Senza richiamare integralmente il contenuto dell’art. 4 cit., si ricorda che la disposizione in parola prescrive che le «società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi» devono essere «strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (...)». Con riferimento alla verifica della sussistenza del presupposto della “stretta inerenza” con le finalità istituzionali dell’ente socio, in virtù del rinvio dinamico dell’art. 5 all’art. 4 Tusp, non si ravvisano novità rispetto al precedente quadro normativo che investiva la Corte dei conti dell’atto “a fini conoscitivi”. (Sez. reg. controllo Lombardia n. 194/2022/PASP).*

A questo proposito, la delibera in oggetto motiva l’esistenza di questo requisito affermando che *“I servizi di cui all’oggetto sociale della costituenda NewCo, da un lato, sono sicuramente qualificabili come strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti partecipanti, trattandosi di servizi di staff funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali di Camera di Commercio (e degli altri soggetti che ne deterrebbero la partecipazione); dall’altro, si tratta di servizi resi prevalentemente in favore dei soci e non destinati all’utenza esterna se non in via residuale e comunque entro i limiti di legge previsti per le società in house. Per quanto attiene alle previsioni di cui all’articolo 5, comma 1, del TUSP, la creazione della NewCo consentirebbe a Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi lo svolgimento di alcune attività strettamente strumentali per il tramite della nuova società, cui verrebbero affidate tali attività secondo il modello dell’in-house providing, consentendo al contempo, e in una prospettiva più ampia, lo svolgimento per suo tramite di attività strumentali alle singole società partecipate del gruppo con un efficientamento dell’intero sistema, un’ottimizzazione di competenze e risorse e un indubbio vantaggio del sistema nel suo complesso. Come sopra evidenziato il confluire di risorse anche professionali in una sola entità consentirebbe una razionalizzazione non solo organizzativa, ma anche gestionale ed economica. Obiettivo di tale operazione di razionalizzazione è, difatti, l’aumento della produttività, e il miglioramento della qualità dei servizi. Con la NewCo verrebbero infatti individuati dei parametri che consentano una più accurata pesatura dei costi (sulla*

base delle effettive esigenze delle società e dei relativi volumi) e una più puntuale valutazione della qualità dei servizi erogati (anche attraverso l'introduzione nei contratti di servizio di service level agreements (SLA) per le singole attività (i.e. tempi medi di pagamento, tempi medi di erogazione dei servizi, pagamenti procedura acquisti, selezione del personale, etc.). Si illustrano di seguito gli aspetti principali del progetto di costituzione della NewCo:

La NewCo - denominata Parcam Servizi S.r.l. - il cui capitale sociale sarà interamente pubblico, sarà costituita in forma di società a responsabilità limitata, avente natura di organismo di diritto pubblico e parte della struttura del sistema camerale italiano ed opererà secondo il modello dell'in-house providing, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ed all'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Al fine di garantire l'assetto dell'in-house providing alla NewCo, nello statuto sarà previsto che il capitale debba essere interamente pubblico, che i soci esercitino, anche tramite apposito comitato, il controllo analogo sulla società e che lo svolgimento delle attività debba avvenire prevalentemente, almeno per l'80%, verso i soci.

L'attività della NewCo sarà gestita con contratti intercompany (service agreements) che andranno a regolare i rapporti con i soci e risponderanno a criteri di economia, efficienza ed efficacia enucleati nelle analisi di congruità necessarie per la formalizzazione degli affidamenti in house, in conformità al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La NewCo, come da bozza di statuto allegato, avrà ad oggetto l'erogazione di servizi strumentali alle attività dei Soci e allo svolgimento delle loro funzioni o, in via residuale e comunque nel limite di legge, di terzi, attività queste rientranti tra le finalità perseguibili da parte delle Pubbliche Amministrazioni mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175."

La delibera della Giunta camerale rende conto delle motivazioni che hanno indotto la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi a costituire Parcam servizi srl, in termini di possibili vantaggi sotto il profilo della specializzazione funzionale, dell'ottimizzazione gestionale e della focalizzazione professionale delle risorse umane che attualmente operano per la produzione dei servizi di staff nelle varie società partecipate, senza tuttavia specificare meglio come questi aspetti possano

essere valutati in termini di concreti miglioramenti delle prestazioni erogate e di benefici per i fruitori dei servizi. La delibera, inoltre, non evidenzia con chiarezza quali siano concretamente le funzioni di staff che verrebbero svolte da Percam Srl, non facendo, quindi, piena chiarezza sul perimetro delle attività future e, di conseguenza, sulla necessità di costituire la nuova società. Va ulteriormente evidenziato che la delibera, pur affermando che le attività previste in capo alla nuova società sarebbero coerenti con quanto disposto dall'art.4 del Tusp punto 2, non dà contezza, come invece richiesto all'art. 5 del Tusp, dell'effettiva necessità di procedere nella direzione della costituzione di una nuova partecipata. Essa si limita a segnalare i potenziali vantaggi in termini di opportunità sotto il profilo organizzativo e gestionale, senza esplicitare le ragioni per cui le funzioni istituzionali previste della Camera di Commercio richiedano necessariamente, per essere svolte, la costituzione di una nuova società strumentale, finalizzata ad accentrare nell'ambito di un unico soggetto giuridico, i servizi di staff destinati al complesso del sistema delle società partecipate della Camera di Commercio.

**b)** Con riferimento alla **conformità dell'atto a quanto disposto dal primo comma dell'art. 5 TUSP sotto il profilo dell'onere di motivazione analitica della convenienza economica**, occorre effettuare, come già sottolineato da questa Sezione, *“un duplice passaggio logico”* (*ex multis* Sez. reg. controllo Lombardia n. 161/2022/PAR). In primo luogo, infatti, deve essere vagliata la rispondenza a criteri di economicità della scelta di avvalersi dello strumento societario, ed in secondo luogo, quando la scelta di diventare socio interessa un organismo che eroga un servizio, la *“convenienza economica”* deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità scelta per l'erogazione del servizio (gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato).

In ogni caso, come evidenziato dalle Sezioni Riunite, *“la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto*

*impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità)" (così Sez. riunite n. 16/2022/QMIG cit.).*

Con particolare riferimento al primo passaggio logico, la Sezione ha già chiarito che l'Ente, *"per giustificare la "convenienza economica" della sua scelta di diventare socio dovrà, quanto meno, avvalersi dei parametri indicati dall'art. 20 del Tusp in materia di razionalizzazione delle partecipazioni. D'altra parte, sarebbe priva di giustificazione, sotto il profilo della convenienza economica, la costituzione di una società (o l'acquisizione di partecipazioni in una società) che abbia già in sé elementi sindacabili dalla Corte dei conti in sede di esame del piano di razionalizzazione"* (Sez. reg. controllo Lombardia n. 194/2022/PASP).

Sullo specifico punto, dalla lettura dell'estratto di deliberazione emerge quanto segue: *"Nel corso degli ultimi anni, Camera di Commercio ha avviato, da un lato, una operazione di razionalizzazione delle partecipazioni camerali e di riduzione e trasformazione delle Aziende speciali in entità giuridiche più funzionali per lo svolgimento dei compiti istituzionali alla stessa affidati e, dall'altro, una progressiva razionalizzazione dell'operatività delle società partecipate, attraverso la revisione di tutti i processi amministrativi (contabilità, acquisti, etc.), l'integrazione degli strumenti contabili, di business process management e di gestione del personale, la redazione e il continuo aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dei piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza e di tutti i regolamenti conseguenti (codici etici e di comportamento, selezione del personale, acquisti, etc.), dei sistemi di conformità al regolamento generale per la protezione dei dati personali.*

*La complessa gestione dei servizi sopra illustrati, dei processi amministrativi e dei modelli organizzativi delle diverse realtà camerali si è sviluppata nel corso degli anni puntando progressivamente a una sempre maggiore integrazione, utilizzando prevalentemente le risorse già presenti nelle singole società sopra indicate, mettendo pertanto a disposizione dell'intero sistema professionalità e competenze maturate nel tempo all'interno delle singole organizzazioni esistenti. In tale contesto, la società Parcam S.r.l., mediante le proprie risorse manageriali, ha svolto un'opera di coordinamento, contribuendo ad una gestione*

tendenzialmente unitaria a livello di gruppo, caratterizzata, tuttavia, da alcuni profili di frammentarietà e non piena omogeneità, suscettibili di dar luogo a inefficienze gestionali.

È emersa quindi l'esigenza di un profondo ripensamento dell'intero assetto organizzativo delle società del gruppo, volto, da un lato, a valorizzare e potenziare i risultati ottenuti in termini di ottimizzazione della gestione, standardizzazione dei processi e uniformità complessiva del sistema e, dall'altro, a minimizzare o possibilmente azzerare inefficienze, frammentazione e disomogeneità e conseguente dispersione di energie e potenzialità di sistema.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto anche dell'introduzione - in Camera di Commercio e nella quasi totalità delle società sopra citate, di sistemi gestionali integrati, quali ERP, BPM - coerentemente con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità, si è ritenuto opportuno considerare l'ipotesi di costituire una nuova entità giuridica (di seguito anche "NewCo") che costituisca luogo unitario stabile della razionalizzazione e semplificazione gestionale già parzialmente avviata, che può trovare in questa nuova entità una più puntuale ed efficace ottimizzazione attraverso l'accentramento, anche amministrativo, di tutte le risorse umane impiegate nei servizi di staff e la convergenza in un'unica sede dei costi necessari per l'erogazione dei servizi manageriali, con l'obiettivo di generare progressivamente un ulteriore efficientamento dei processi aziendali.

La creazione della NewCo risponderebbe ad una duplice esigenza di Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: da un lato, di approntare un assetto maggiormente efficiente per l'intero "gruppo", mediante la creazione di un interlocutore unico, la NewCo, alla quale affidare i servizi di staff funzionali allo svolgimento delle sue attività istituzionali, sempre tramite il modello dell'in-house providing e consentire che, nelle stesse forme e alle stesse condizioni, le proprie società partecipate affidino lo svolgimento di attività per le stesse strettamente strumentali, con una razionalizzazione ed efficientamento complessivo, con conseguente risparmio di risorse; dall'altro, di concentrare in Parcam S.r.l. lo svolgimento di servizi essenziali e strettamente strumentali per la sola Camera di Commercio (ad es. la gestione per conto del socio unico del patrimonio immobiliare), oltre che la gestione delle partecipazioni strategiche della stessa Camera, conservando inalterata la composizione societaria di tale società, interamente partecipata da Camera di Commercio e dalla stessa

*controllata in via esclusiva.*

*La costituzione di una Newco offrirebbe la possibilità di operare in un contesto di polarizzazione e valorizzazione delle competenze che, identificando le best practice del sistema, le efficienterà anche attraverso processi standardizzati. L'accentramento delle risorse, condurrà, infatti, ad una migliore gestione dell'operatività, in particolare attraverso la standardizzazione dei processi (ove possibile), l'efficientamento degli strumenti comuni (BPM, ERP, etc.) e/o la loro implementazione nelle altre società che dovessero richiederlo e, a tendere, la generazione di economie di scala sui costi comuni (consulenze, costi IT, etc.) e sulle operations delle singole società (i.e. riduzione del numero di delibere/determine)".*

Ad avviso del Collegio, nello specifico punto, la delibera in oggetto ipotizza miglioramenti in termini di efficienza dell'operatività e di valorizzazione delle competenze, attraverso un ragionamento logico deduttivo, senza tuttavia darne conto, concretamente, tramite l'utilizzo di parametri tecnici utili a valutare ex ante gli effettivi miglioramenti marginali attesi, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, conseguenti alla costituzione della nuova società, rispetto alla situazione attuale.

**c)** Quanto alla **valutazione della convenienza economica della scelta in ordine alla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato**, le Sezioni riunite hanno precisato che *"lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi"* (Sez. riun. n. 16/2022/QMIG).

Dalla determinazione e dalla documentazione allegata si evince che le funzioni sono già attualmente esternalizzate, che l'operazione avrebbe sostanzialmente una finalità di riordino e che *"i costi di gestione della NewCo saranno ridotti al minimo e correlati alle attività oggetto di accentrimento. Il trasferimento delle risorse dalle diverse entità produrrà a livello aggregato un effetto neutro"*

d) Con riferimento alla **conformità dell'atto a quanto disposto dal primo comma dell'art. 5 TUSP sotto il profilo dell'onere di motivazione analitica della sostenibilità finanziaria**, la Sezione ha già avuto modo di chiarire che *“il concetto di “sostenibilità finanziaria” non deve essere limitato all’iniziale apporto di capitale sociale, ma deve essere esaminato anche nell’ottica della gestione dell’organismo societario onde evitare che non solo quell’iniziale apporto di capitale da parte dell’Amministrazione venga eroso, ma addirittura conduca l’Amministrazione socia a “soccorrere” finanziariamente la propria società”*(Sez. reg. controllo Lombardia n. 161/2022/PAR).

Tale ricostruzione risulta successivamente confermata dalle Sezioni riunite che hanno sottolineato la duplice accezione del concetto di sostenibilità finanziaria: *“una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’Amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato. Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. [...] Sotto il secondo profilo, come accennato, la sostenibilità finanziaria dell’operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell’Amministrazione procedente. Dovrà, in tale sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall’acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l’esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull’organismo partecipato (si pensi a titolo esemplificativo al sistema di controllo interno sulle società partecipate non quotate ai sensi dell’art. 147-quater del TUEL). In questo ambito valutativo, le amministrazioni locali devono considerare anche gli accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi dell’art. 21 TUSP, a fronte di eventuali perdite evidenziate nel BP negli esercizi successivi a quello di costituzione della società o acquisizione della partecipazione”* (così Sez. riunite, n. 16/2022/QMIG cit.).

A questo proposito la determinazione della giunta camerale chiarisce che: *“Con riferimento alla sostenibilità finanziaria dell’operazione sin qui rappresentata, in conformità a quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si evidenzia, da un lato, che la NewCo è in grado di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale e, dall’altro, l’operazione di costituzione della società e il connesso investimento iniziale sono compatibili con la situazione finanziaria di Camera di Commercio.*

*Preme sottolineare che il piano triennale della NewCo, di seguito riportato, prevede le seguenti caratteristiche:*

- i ricavi sono stati prudenzialmente stimati sulla base dei servizi che si prevede di erogare in continuità con il 2023; la competenza andrà rivista in base alla data di avvio della NewCo; l’attuale ipotesi non include l’estensione dei servizi e del perimetro degli stessi ad altre entità giuridiche. La ripartizione è stata fatta sulla base di driver 2022/2023, eventualmente rivisti in base alla possibile evoluzione degli stessi, ove nota. Il modello di allocazione puntuale sarà definito una volta stabilito il perimetro dei servizi e verrà formalizzato nei singoli contratti;*
- il costo del personale della NewCo è stato calcolato a parità di dipendenti e retribuzioni, quindi a perimetro costante. Si prevede infatti che, in costanza di attività e servizi erogati, il numero di dipendenti non cambi almeno nel primo triennio di attività. La pianta organica pertanto è prevista essere pari a 33 unità;*
- i costi per l’erogazione dei servizi accentrati saranno presi in carico della Newco (i.e. costo consulenza fiscale, costo fornitore buste paga, costo per attività di formazione e sviluppo del personale, etc.) e verranno ripartiti secondo driver identificati come più significativi per la corretta pesatura del servizio. L’accentramento di tali costi nel tempo consentirà una progressiva efficienza della gestione dei fornitori e un generale miglioramento della qualità dei servizi;*
- i costi di gestione della NewCo saranno ridotti al minimo e correlati alle attività oggetto di accentramento. Il trasferimento delle risorse dalle diverse entità produrrà a livello aggregato un effetto neutro. Parimenti, si prevede che i costi di struttura, equiparati ai costi della Parcam S.r.l., saranno incrementali per la parte relativa agli organi obbligatori (i.e. CCIAA*

MILANO MONZA BRIANZA LODI - Documento originale firmato digitalmente pag. 7 di 10 sindaco/revisori, odv, CDA o amministratore Unico) e in parte compensati da una riduzione in capo alla controllante. Eventuali costi quali le postazioni di lavoro, le licenze per il sistema

ERP MS dynamics, quelle per il sistema di processo BPM, etc., non produrranno costi incrementali nel sistema ma, anzi, si prevede possano ridursi progressivamente a valle dell'integrazione;

- dal punto di vista finanziario la Società sarà autonoma grazie al primo apporto di capitale sociale da parte dei Soci e successivamente alla generazione di flussi di cassa in entrata derivanti dalla fatturazione mensile dei servizi. Le uscite di casse saranno in prevalenza dovute ai costi del personale con cadenza mensile e non si prevedono significativi investimenti in immobilizzazioni.

dati in € 000s	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	ANNO I	ANNO II	ANNO III
<b>Entrate</b>	<b>731,0</b>	<b>229,5</b>	<b>229,5</b>	<b>229,5</b>	<b>229,5</b>	<b>229,5</b>	<b>229,5</b>	<b>229,5</b>	<b>229,5</b>	<b>229,5</b>	<b>229,5</b>	<b>229,5</b>	<b>3.255,1</b>	<b>3.155,1</b>	<b>3.155,1</b>
Apporto Capitale Sociale	100,0												100,0		
Incassi fatture anno I	631,0	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5	3.155,1	3.155,1	3.155,1
<b>Uscite</b>	<b>167,8</b>	<b>180,3</b>	<b>180,3</b>	<b>225,9</b>	<b>662,6</b>	<b>318,1</b>	<b>257,1</b>	<b>194,1</b>	<b>180,3</b>	<b>217,7</b>	<b>244,5</b>	<b>318,1</b>	<b>3.146,7</b>	<b>3.146,7</b>	<b>3.146,7</b>
Personale	137,8	137,8	137,8	137,8	620,1	275,6	137,8	137,8	137,8	137,8	137,8	275,6	2.411,6	2.411,6	2.411,6
Imposte e IVA		7,7	7,7	15,9	7,7	7,7	21,5	21,5	7,7	7,7	71,9	7,7	184,4	184,4	184,4
Altri costi	30,0	34,8	34,8	72,2	34,8	34,8	97,8	34,8	34,8	72,2	34,8	34,8	550,7	550,7	550,7
<b>Cash flow netto</b>	<b>563,2</b>	<b>49,2</b>	<b>49,2</b>	<b>3,6</b>	<b>-433,1</b>	<b>-88,6</b>	<b>-27,6</b>	<b>35,3</b>	<b>49,2</b>	<b>11,8</b>	<b>-15,0</b>	<b>-88,6</b>	<b>108,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>
Finanziamento Socio (tbd)															
Banca CC	563,2	612,4	661,6	665,1	232,0	143,4	115,7	151,1	200,2	212,0	197,0	108,4	108,4	116,7	125,1

Alla luce di quanto sopra, il piano triennale evidenzia ricavi per € 3,15 mln costanti nel triennio considerato e un margine operativo lordo positivo per € 135.000,00 anch'esso costante nel triennio che garantirà l'equilibrio economico necessario anche per la copertura delle imposte.

Al riguardo va evidenziato quanto segue. Sotto il profilo finanziario riferito al primo triennio di attività l'Ente rappresenta in modo articolato il flusso previsto delle

entrate e delle uscite. Sotto il profilo gestionale dei costi e dei ricavi, tuttavia, la descrizione riportata dalla deliberazione della Camera di Commercio, non chiarendo fin da subito il perimetro definitivo delle attività previste, non è in grado di assicurare la sostenibilità della società nel lungo periodo. Inoltre, per quanto riguarda il personale, si afferma che il numero degli addetti non varierà almeno in prima battuta, ma nulla si dice rispetto ai contratti di lavoro che verranno utilizzati per assumere il personale che verrà trasferito alla Newco. Sui contratti in essere nelle attuali società partecipate, dalla deliberazione non è dato conoscere se i necessari processi di mobilità richiederanno o meno integrazioni contrattuali o saranno effettuati mantenendo gli attuali trattamenti e livelli di inquadramento. Considerando che, secondo quanto affermato dalla Camera di Commercio, i costi di personale rappresentano una rilevante porzione dei costi di amministrazione complessivi, risulta difficile percepire dalla motivazione la reale sostenibilità dell'operazione, soprattutto con riferimento al futuro. Infine, occorre sottolineare che lo statuto di Percam Servizi Srl prevede all'art.6 che *"Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti di beni in natura, nel rispetto delle vigenti norme in materia in relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci, purché aventi i requisiti di cui al successivo articolo 8, ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di operatività della Società, per copertura di perdite, per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale"*. Sulla base di tale previsione, non è possibile valutare, nel lungo periodo, seppure in via prospettica, la sostenibilità futura della società e gli oneri effettivamente a carico dei soci.

**e) adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla "compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".**

A questo proposito l'Ente afferma che *"In merito alla compatibilità della costituzione della NewCo con la normativa dei trattati europei ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del*

*TFUE, come disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'acquisizione della partecipazione nella NewCo da parte dei Soci non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di stato alle imprese poiché i Soci non versano nella nuova società risorse finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato"*

A questo proposito, si segnala che, come già più sopra menzionato, l'art. 6 dello statuto della società prevede la possibilità di effettuare aumenti di capitale e che al contempo, l'oggetto sociale all'art 2 dello statuto, consente la possibilità di cedere servizi a terzi non soci, seppure in misura residuale e nei limiti previsti dalla legge. Questi due aspetti congiunti, previsti dallo statuto, sebbene, come affermato nella delibera, attualmente i soci non versino nella società risorse finanziarie destinate ad abbattere prezzi di un servizio di mercato, non possono escludere l'ipotesi che questo possa in futuro avvenire.

In conclusione, con riferimento ai punti a, b, c, d, e, il Collegio ritiene non pienamente assolto l'onere motivazione previsto dalla legge

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n. 118, allo stato degli atti e a fronte delle carenze motivazionali di cui in narrativa, esprime parere parzialmente negativo sulla deliberazione n 115 del 20 novembre 2023 della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con la quale è stata approvata l'operazione di costituzione della società Parcam servizi Srl.

#### **DISPONE**

la trasmissione a mezzo pec della presente deliberazione al Presidente quale legale rappresentante dell'Ente, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016;

## ORDINA

Alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del 17 Gennaio 2024.

Il Relatore  
(Mauro Bonaretti)

Il Presidente  
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

19 Gennaio 2024

Il Funzionario preposto  
al servizio di supporto  
(Susanna De Bernardis)